

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2013****che modifica il regolamento (UE) n. 717/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 717/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha classificato un cosiddetto "sensore di temperatura per gas di scarico" nel codice NC 8533 40 10 come un'altra resistenza variabile.
- (2) Il prodotto classificato nel regolamento (UE) n. 717/2010 dovrebbe essere considerato una resistenza fissa, in quanto la sua resistenza non varia a volontà ma in funzione unicamente della temperatura. È quindi necessario modificare la classificazione del prodotto nel codice NC 8533 21 00.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2010.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 717/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al regolamento (UE) n. 717/2010, quale modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽³⁾.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo (cosiddetto "sensore di temperatura per gas di scarico") costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un termistore incapsulato di potenza inferiore a 20 W, — una vite di fissaggio, — un'asta che facilita il fissaggio all'interno del dispositivo di scappamento del veicolo, — un cavo elettrico rivestito da una guaina termoresistente, che connette l'articolo a una spina e che, a sua volta, consente la connessione all'unità di controllo motore del veicolo. <p>Al variare della temperatura, il termistore varia la resistenza fornita. Se l'articolo è collegato, la variazione della resistenza produce un cambiamento nella corrente elettrica trasmessa all'unità di controllo motore.</p> <p>L'articolo non può convertire la corrente elettrica in uscita in una misurazione della temperatura né consente di visualizzare la temperatura.</p>	8533 21 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8533 e 8533 21 00.</p> <p>È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 9025 quale termometro o parte di termometro, in quanto esso non è in grado né di misurare né di indicare la temperatura.</p> <p>L'articolo è un resistore non lineare, la cui resistenza varia in funzione della temperatura e non a comando (cfr. inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8533, A) 5) e B)).</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8533 21 00, come altre resistenze fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W."</p>